

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI NELL'AMBITO DELLA ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA

l'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli P. IVA n. 06909360635, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Vincenzo Viggiani domiciliato per la carica alla Via S. Pansini, 5 Napoli

e

l'Azienda Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento P. IVA n. 01009760628, legalmente rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Renato Pizzuti, domiciliato per la carica alla Via dell'Angelo n. 1 - Benevento.

Premesso

che le parti, come sopra costituite, perseguono il preminente interesse pubblico ed operano nel reciproco interesse dell'ampliamento e del miglioramento della capacità di assistenza sanitaria e dell'interesse scientifico, nonché nel rispetto della normativa vigente e nella compatibilità con i propri fini istituzionali, convengono e stipulano quanto appresso

Art. 1

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli (di seguito denominata A.O.U.) aderendo alla richiesta avanzata l'Azienda Ospedaliera "G. Rummo" di Benevento (di seguito denominata A.O.), si impegna ad effettuare prestazioni professionali, consulenze specialistiche ed attività formative nell'ambito della Endocrinologia Pediatrica. Questa collaborazione si attuerà sotto forma di un'assistenza condivisa dei pazienti che necessitano di approfondimenti diagnostici particolari, di pertinenza endocrinologica, avvalendosi della specifica e comprovata professionalità dei propri Dirigenti Medici in tale branca.

Il Responsabile della presente Convenzione per l'A.O.U. è individuato nella persona del Direttore della UOC Pediatria Specialistica del DAI Materno Infantile o suo referente all'uopo delegato.

Il Responsabile della presente Convenzione per l'A.O. è individuato nella persona del Referente della U.O.C. di Pediatria o all'uopo suo delegato.

Art. 2

L'attività di consulenza di cui all'art. 1 verrà svolta secondo le modalità e gli accordi che saranno stabiliti tra i Responsabili della presente Convenzione o loro referenti all'uopo delegati in regime di attività libero - professionale al di fuori dell'orario di lavoro ordinario e straordinario nel rispetto della vigente normativa in materia.

Art. 3

L'attività di consulenza e formativa si sostanzia:

- n. 1 accesso mensile di n. 7 (sette) ore ciascuno, delle quali n. 5 ore dedicate alle visite dei pazienti, di competenza endocrinologica, che necessitano di strategie diagnostiche ed interventi terapeutici complessi, e n. 2 ore per discussione cartelle cliniche dei DH, colloqui con genitori/comunicazione diagnosi

- n. 3 ore settimanali di consulenza telefonica o via mail che il Dirigente Medico, individuato dal Direttore dell'UOC di Pediatria Specialistica, effettuerà all'interno dell'AOU, attestando lo svolgimento di tale attività con il badge, digitando un codice dedicato

L'attività di consulenza sarà effettuata, nei limiti di quanto disposto dal CCNL del Personale Dirigente Medico, in conformità della vigente normativa in materia. L'impegno orario sarà tale da garantire l'integrità psico-fisica ed il riposo biologico (riposo settimanale e ferie) dei dirigenti medici impegnati e la qualità tecnico-scientifica delle prestazioni complessivamente rese dagli stessi; detto limite dovrà essere, in ogni caso, compatibile con i tetti stabiliti dalla disciplina attuativa dell'attività libero professionale intramoenia in modo tale da non arrecare pregiudizio alle attività istituzionali, in conformità alle disposizioni di leggi vigenti in materia di tutela e sicurezza del lavoratore (D.Lg.vo 66/2003 art. 4 e s.m.i.).

Art. 4

Il Responsabile della Convenzione per l'A.O. di cui all'art. 1, entro il giorno 15 del mese successivo al bimestre a cui si riferiscono le prestazioni, dovrà trasmettere al Direttore Generale dell'AOU-UOC Risorse Economico Finanziarie., una nota con la quale comunicherà le ore delle prestazioni per attività di consulenza fruite, attestandone il regolare svolgimento ed indicando, nel contempo, per ogni nominativo quanti accessi ha eseguito e di quante ore. L'ammontare del corrispettivo è determinato prevedendo per ogni ora di consulenza effettuata l'erogazione della somma di €. 60,00 lordi per ora diurna/ ora notturna e/o festiva, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 6, del C.C.N.L. Comparto Sanità Area della Dirigenza medico-veterinaria, parte normativa 2002/2005 e parte economica 2002/2003. Dette somme si intendono al lordo degli oneri IRAP che saranno assolti dall'A.O., con prelievo sulle somme erogate dall'Azienda Ospedaliera G. Rummo.

Le spese di viaggio, dalla sede di appartenenza alla sede di destinazione e viceversa, debitamente documentate, saranno rimborsate dall'A.O. G. Rummo

L'A.O.U. conferma la copertura assicurativa dei propri medici per i rischi da infortunio, anche in itinere, laddove l'A.O. provvederà alla stipula di idonea polizza assicurativa per i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi, connessi alle prestazioni oggetto della consulenza.

Art. 5

L'A.O. provvederà a richiedere l'emissione della fattura all'A.O.U. per il periodo di riferimento, sulla scorta delle certificazioni, a consuntivo, rilasciate dal Responsabile della Convenzione e controfirmate dal Direttore Sanitario, certificazioni che verranno trasmesse unitamente alla richiesta in parola. Successivamente, l'A.O. provvederà a versare l'importo relativo all'ammontare del corrispettivo, così come sopra determinato a seguito di emissione di regolare fattura emessa dall'Azienda, nel termine di n. 60 giorni dal ricevimento, a mezzo di mandato intestato alla stessa che provvederà ad attribuire al dipendente prestatore dell'attività professionale quanto dovuto, trattenendo per sé quant'altro previsto dalla legge e dal Regolamento Aziendale ALPI.

Art. 6

La presente Convenzione, entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione ed avrà la durata di un anno e, solo a seguito di specifica e formale richiesta inoltrata dall'A.O. alla quale farà seguito formale assenso al rinnovo da parte dell'A.O.U. potrà essere eventualmente rinnovata per eguale periodo. Eventuale risoluzione anticipata potrà essere richiesta da una delle due parti con

preavviso di almeno 30 giorni a mezzo raccomandata A/R o PEC. Sarà, altresì, concordata tra le parti, ogni modifica dei contenuti convenuti.

Art. 7

Nell'espletamento delle attività professionali e formative oggetto del presente contratto l'A.O.U. curerà l'efficienza e la disponibilità dei mezzi tecnici necessari nonché del personale addetto all'assistenza tecnica salvaguardando, comunque, l'autonomia professionale del dirigente medico.

Il dirigente medico dovrà fare uso riservato delle informazioni sanitarie apprese nell'esercizio delle sua attività ai sensi e per gli effetti di quanto sancito dal D.Lgs n. 196/03.

Art. 8

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, ivi compresa la registrazione in caso d'uso sono a carico del richiedente che le assume. Per ogni controversia in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente atto sarà competente il Foro di Benevento.

Art. 9

Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1341 C.C., di accettare espressamente e singolarmente tutte le prescrizioni contenute negli articoli del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Li _____

Azienda Ospedaliera "G. Rummo"
Il Direttore Generale
(Dott. Renato Pizzuti)

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
Il Direttore Generale
(Dott. Vincenzo Viggiani)